



*Magnifica Comunità
di Fiemme*

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO
"MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME"**

*approvato dal Consiglio dei Regolani
con delibera n. 45-6/2011 del 22 giugno 2011*

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE ED EMBLEMA

La Magnifica Comunità di Fiemme - denominata di seguito "MCF" - è titolare di un marchio, individuato graficamente in un logo/emblema e dalla dicitura/denominazione "Magnifica Comunità di Fiemme".

Il marchio è depositato presso la C.C.I.A.A. di Trento ed assume valore di marchio nazionale in conformità al presente disciplinare e rappresenterà un veicolo di promozione del territorio.

Per le finalità di cui all'articolo 2, la MCF concede l'uso del marchio ai soggetti indicati dall'articolo 3 e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente disciplinare e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.

ARTICOLO 2 FINALITA'

L'iniziativa di concessione del marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi, è finalizzata a:

- a) diffondere e valorizzare l'immagine della MCF, del suo territorio, della sua storia e della sua cultura
- b) diffondere e valorizzare l'immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini
- c) distinguere e rendere visibile, presso i consumatori e i fruitori, il contributo reso al miglioramento ambientale del territorio e all'utilizzo ecosostenibile delle sue risorse delle imprese/ditte che si possono fregiare del marchio
- d) dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull'ambiente specifico del territorio
- e) contribuire al miglioramento della prestazione ambientale del territorio
- f) promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio
- g) promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
- h) contribuire ad una miglior qualità della vita delle collettività locali e degli utenti-fruitori alla salvaguardia ambientale del territorio.

ARTICOLO 3 DESTINATARI DEL MARCHIO

La MCF concede l'uso del marchio a quei soggetti che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente disciplinare.

Possono beneficiare dell'uso del marchio tutte le organizzazioni ricadenti nel territorio della MCF previa presentazione di un modello di adesione rilasciato alla MCF.

Si riporta di seguito un elenco indicativo delle principali attività ammesse a richiedere l'uso del marchio:

1. Attività agricole

2. Attività artigianali (commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali) la concessione del marchio è riferita all'attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. In tale settore la concessione del marchio è riservata a:

- esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale;
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d'artigianato, nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell'artigianato tipico locale.
- spacci di aziende agricole che commercializzano prodotti propri.

3. Attività turistiche

- Alberghi, pensioni, ostelli, residence: la concessione del marchio è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- Campeggi e villaggi turistici: la concessione del marchio è riferita alla gestione di aree per campeggio, aree per la sosta caravan, ai villaggi turistici e in generale alle strutture ricettive all'aria aperta, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- Affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze: la concessione del marchio è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- Agriturismo: la concessione del marchio è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- Ristoranti: la concessione del marchio è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

4. Attività di servizi

- Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei: la concessione del marchio è relativa all'organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso. In tale settore l'utilizzo del marchio è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:

- la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
- lo sviluppo sostenibile;
- i valori e i luoghi dell'area della MCF.

- Servizi di guida turistica e naturalistica: la concessione del marchio è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale

struttura utilizzata per l'attività purché rientrante nell'ambito territoriale di riferimento. In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all'interno del territorio della MCF allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sci-alpinismo, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, con racchette da neve, arrampicata, speleologia, ecc.

In tale categoria sono, altresì, comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione. In ogni caso, si fa riferimento ad attività svolte a livello professionale, da persone fisiche dotate di P. IVA (ad es. guida turistica o ambientale-escursionistica in possesso di abilitazione professionale, educatori ambientali, esperti che esercitano anche attività di divulgazione, istruttori sportivi e guide, ...) oppure da imprese/associazioni professionali.

- Noleggjo di attrezzature sportive: la concessione del marchio è riferita all'attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, sci, etc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati: la concessione del "Marchio" avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nell'ambito territoriale previsto.

Per tali attività la concessione del "Marchio" è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:

- a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative ("navette" di alberghi, residence, etc.);
- connessi in modo specifico ad attività di guida turistica e naturalistica.

- Noleggjo di autovetture e motocicli: la concessione del marchio è riferita ad attività di noleggio di autovetture e motocicli a condizione che predispongano un servizio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

5. Altri

La MCF può estendere la concessione d'uso del Marchio anche alle organizzazioni operanti in altri settori che ritenga opportuno considerare, tenuto conto degli impatti ambientali delle loro attività e/o della loro integrazione con il territorio della MCF.

6. Attività legate alla lavorazione/utilizzo del legno

La concessione/gestione del marchio è regolamentata da uno specifico regolamento emanato dalla Azienda Segagione Legnami.

ARTICOLO 4 PRINCIPI GENERALI CONCESSIONE, DURATA, ONEROSITA' DEL MARCHIO

Il marchio è concesso ai produttori di beni o erogatori di servizi che rispondono alle finalità enunciate nell'articolo 2 e che risultano svolgere l'attività in conformità alle leggi nazionali, comunitarie e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente nonché alle leggi specifiche del settore di attività.

Il marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

Il marchio viene attribuito sia in considerazione di qualità specifiche del prodotto o servizio finale, sia in considerazione dell'impegno dell'organizzazione al miglioramento dei

propri impatti ambientali. In tal modo la MCF qualifica un'organizzazione, abilitandola ad associare i propri prodotti e servizi al marchio.

L'uso del marchio è concesso per il periodo di tre anni e deve avvenire in conformità a quanto indicato nell'articolo 10 del presente Regolamento. La concessione del marchio è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti.

È vietata l'associazione del marchio a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'organizzazione richiedente.

I soggetti indicati all'articolo 3 che ne facciano richiesta acquistano il diritto all'uso del marchio solo al termine della procedura di concessione di cui all'articolo 6.

L'uso del marchio viene concesso al beneficiario, ma non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività, né alla struttura o impianto in cui essa si esercita.

La concessione del marchio non si intende estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'interno della stessa struttura o impianto del beneficiario.

La MCF stabilisce il carattere oneroso della concessione del marchio, in funzione delle dimensioni finanziarie ed organizzative del richiedente.

ARTICOLO 5 ONEROSITA' DEL MARCHIO

La MCF a partire dalla data di applicazione del presente regolamento stabilisce che:

- a) nel primo anno solare, le imprese beneficiarie usufruiranno gratuitamente della concessione del marchio.
- b) nel secondo e terzo anno solare il canone minimo a carico dell'impresa beneficiaria è stabilito per un importo base di € 300,00 annuali.
- c) l'onerosità del marchio è disciplinata con apposita convenzione da sottoscrivere con le imprese beneficiarie.
- d) per le imprese alberghiere il canone è stabilito in base al numero di posti letto, nella modalità seguente:
 - per posti letto di numero inferiore a 50 il canone da versare alla MCF è di € 300,00 annui;
 - per posti letto da n. 51 a 100 il canone da versare alla MCF è di 400,00 annui;
 - per posti letto di numero maggiore di 100 il canone da versare alla MCF è di euro 500,00 annui.
- e) per le strutture polivalenti che presentano più settori di attività (es. albergo, ristorante, residence) il canone da versare alla MCF è di euro 200,00 annui, per ogni settore di attività.

ARTICOLO 6

DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

I soggetti interessati alla concessione d'uso del marchio devono presentare una domanda (manifestazione di interesse) in cui siano riportati:

- a) generalità del richiedente: nome e cognome o ragione sociale o denominazione;
- b) indirizzo della sede legale dell'organizzazione e dell'amministratore responsabile;
- c) estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA.

In sede di presentazione della domanda l'organizzazione dovrà inoltre:

- a) autocertificare che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;
- b) indicare i prodotti e servizi ai quali si intende associare il marchio;
- c) dichiarare l'impegno ad accettare l'effettuazione di tutte le verifiche ispettive che la MCF riterrà opportune, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- d) accettare incondizionatamente l'onere finanziario che l'ente gestore stabilirà per concessione del marchio.

ARTICOLO 7

COMMISSIONE TECNICA

Presso la MCF è istituita una Commissione Tecnica per il marchio (nel seguito denominata "Commissione Tecnica"), la cui composizione è stabilita con delibera dell'Ente e di cui faranno parte un membro del Consiglio dei Regolani e due membri del Comun Generale.

La Commissione Tecnica è responsabile dei seguenti aspetti:

- elaborazione ed aggiornamento delle specifiche tecniche
- ricevimento delle domande di concessione in uso del marchio
- predisposizione dell'istruttoria e valutazione della documentazione fornita dall'organizzazione richiedente, nonché eventuale richiesta di integrazione di essa
- verifica della conformità ai requisiti
- definizione del valore della onerosità del marchio
- pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive
- verifica dell'esistenza e dell'entità di irregolarità nell'uso del marchio e comunicazione per le eventuali azioni correttive.

ARTICOLO 8

CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

La MCF rilascia la concessione d'uso del marchio dopo l'esito positivo della Commissione Tecnica e a seguito di verifiche documentali o sopralluoghi diretti presso l'organizzazione.

L'iter procedurale per il rilascio della concessione in uso del marchio prevede:

- a) la presentazione della domanda da parte dell'organizzazione per il rilascio o per il rinnovo della concessione secondo le modalità indicate all'articolo 6;
- b) l'istruttoria da parte della Commissione Tecnica con verifica della conformità della documentazione presentata dall'organizzazione;
- c) eventuali verifiche ispettive;
- d) la valutazione delle risultanze da parte della Commissione Tecnica;

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il rilascio della concessione d'uso è formalizzata con convenzione e determinazione dirigenziale della MCF.

Il diritto all'uso del marchio è comunque subordinato alla stipula della Convenzione di cui all'articolo 11, che costituisce il contratto di utilizzazione del marchio.

Nel caso di mantenimento della concessione del marchio si potrà procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti posseduti.

Il rinnovo della concessione avviene allo scadere dei tre anni dalla data di concessione.

ARTICOLO 9 CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE

I controlli potranno prevedere verifiche ispettive al fine di:

- a) accertare che l'organizzazione sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio;
- b) accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di ambiente e sicurezza;
- c) accertare che l'organizzazione utilizzi il marchio conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.

Le verifiche ispettive sono effettuate senza una preventiva comunicazione all'organizzazione sulla data e sull'oggetto della verifica.

Per l'effettuazione delle verifiche ispettive la Commissione Tecnica può avvalersi anche di personale esterno appositamente incaricato dalla MCF.

Nella convenzione viene stabilito il carattere oneroso della concessione del marchio.

Nella convenzione sono stabilite le sanzioni per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

ARTICOLO 10 MODALITA' D'USO DEL MARCHIO

Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella Guida all'utilizzo del Marchio.

Il beneficiario è responsabile dell'uso che fa del marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale. La dimensione nella riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto.

ARTICOLO 11

CONVENZIONE CON IL BENEFICIARIO

L'uso del marchio è regolato tramite specifica convenzione tra la MCF e il beneficiario.

Nella convenzione con il beneficiario è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella convenzione stessa.

La convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario:

- a) un'indicazione del tipo di prodotto o di servizio e del processo produttivo
- b) le modalità di utilizzazione grafica del marchio, allegando una bozza delle etichette o del materiale pubblicitario che si intende utilizzare per i prodotti e/o servizi fregiati del marchio
- c) l'impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità della MCF o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori
- d) l'impegno a comunicare annualmente alla MCF la quantità e il tipo di prodotti o servizi cui il beneficiario ha associato il marchio nel corso dell'anno
- e) una dichiarazione formale di accettazione di tutte le verifiche ispettive che la MCF riterrà opportune, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, attuate secondo quanto previsto all'articolo 9
- f) una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del marchio
- g) il termine di scadenza della concessione.

ARTICOLO 12

RINNOVO

La concessione d'uso del marchio ha validità triennale; nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

ARTICOLO 13

TUTELA DEL MARCHIO

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia (Specifiche tecniche,

Guida all'utilizzo del Marchio, Convenzione, ecc.), il diritto all'uso del marchio si intende immediatamente e *ipso facto* decaduto.

In caso di risoluzione della convenzione il beneficiario perde il diritto all'uso del marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il marchio.

La tutela del marchio è definita anche nelle modalità d'uso dello stesso articolo 10 del presente disciplinare, ed è comunque definita in convenzione fra i vincoli del beneficiario rispetto alla MCF.

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE

Gli abusi del marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Trento.

ARTICOLO 15 NORME TRANSITORIE

Entro un anno dal deposito del presente Regolamento tutti i marchi a qualsiasi titolo utilizzati, che possano creare confusione presso i consumatori con il Marchio di cui al presente Regolamento, devono essere ritirati dalla circolazione.